



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO
LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

Roma, lì 1 agosto 2003

Prot. n. 555616

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
- Assessorato dell'industria, del commercio dell'artigianato e
dei trasporti
11100 - AOSTA

CIRCOLARE N. 3563 /C

e, p.c.: ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
ROMA
PADOVA

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 - ROMA

ALL'ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
Appia Pignatelli, 62
00178 - ROMA

Oggetto: Prime indicazioni attuative dell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 così come modificato dall'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 13 ter del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modifiche, in legge 27 dicembre 2002, n. 284.

L'ormai prossima entrata in vigore del comma 2, dell'art. 31, della legge 24 novembre 2000, n. 340, come più volte emendato e modificato, impone a questa Amministrazione di intervenire per dettare principi di comune indirizzo per codeste camere di commercio, nella gestione delle attività

connesse alla trasmissione dei dati in via telematica al Registro delle Imprese, in particolare in relazione alle formalità evase dai notai

La presente circolare si pone l'obiettivo di identificare e risolvere le principali criticità che emergono in sede di prima implementazione della norma, senza pretesa alcuna di esaustività.

Al fine di massimizzare l'efficacia della azione amministrativa si reputa necessario che ogni riscontro, dipendente dall'invio telematico delle "domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese", quali ricevute della pratica, protocollazione e iscrizione, siano rese direttamente al soggetto che è obbligato per legge all'esecuzione della formalità. Tale procedura assume una notevole rilevanza nell'ipotesi di studio notarile associato.

In linea generale appare opportuno precisare che nelle ipotesi di "sospensione" o reiezione del procedimento di iscrizione, il pubblico ufficiale obbligato alla formalità, o comunque tenuto ex comma 2-ter dell'art. 31 della predetta legge 340/2000, sia immediatamente informato, con le medesime modalità sopra richiamate. Appare infatti assai rilevante che il soggetto istante sia messo in condizione di conoscere senza indugio l'esito della pratica, soprattutto in relazione alla efficacia oppositiva delle formalità prevista espressamente dalla riforma del diritto societario.

In ogni caso è rilevante ricordare il rispetto dei termini procedurali previsti ex art. 11 comma 8, del DPR581/95. Sempre in relazione alla prossima entrata in vigore della riforma societaria, si richiama l'attenzione sull'importanza della coincidenza tra ordine di protocollazione ed iscrizione delle singole pratiche, data la enorme rilevanza della priorità dell'iscrizione prevista dal novellato art. 2470 c.c. (con decorrenza 1 gennaio 2004), oltre che in relazione alla risoluzione dei conflitti tra più proprietari da un medesimo dante causa, anche ai fini di eventuali azioni di responsabilità per danni.

Sempre con riferimento agli adempimenti compiuti dai pubblici ufficiali, v'è da rilevare che l'art. 31, comma 2 ter, della legge 340/00 (introdotto dall'art. 13 ter, della legge 284/02, in sede di conversione del DL 25 ottobre 2002 n. 236), affermando che "I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione", si pone senz'altro in un'ottica di semplificazione delle attività necessarie per "l'esecuzione delle formalità", che si pongono propedeutiche all'esercizio di un'attività di impresa, elemento che resta l'obiettivo principale delle leggi di semplificazione.

Dal punto di vista interpretativo, appare evidente che il legislatore ha escluso l'insorgenza di un obbligo in capo al notaio, individuando invece una mera facoltà.

Appare altrettanto incontrovertibile che tale facoltà ha rilevanza "aperta", nel senso che si pone (senza necessità di apposito mandato), in tutti quegli atti nei quali esso notaio è chiamato a "rogare o autenticare gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2 bis".

Si sottolinea a tal uopo la non necessità del previo mandato, in quanto esso appare conferito dalla legge.

Per quanto poi concerne le modalità di dichiarazione di conformità del documento inviato telematicamente rispetto a quello conservato negli originali del rogante, appare incontrovertibile che il notaio ha facoltà di scegliere la formula che maggiormente ritiene conforme alla fattispecie ed alle prescrizioni della legge notarile.

Si ricorda infine che la modulistica aggiornata, prevede appositi campi per l'indicazione dell'assolvimento dei diritti camerali, e del *modus* in cui tale adempimento è avvenuto. A tal uopo appare opportuno richiamare la costante interpretazione, anche giurisprudenziale, del comma 6, dell'art. 11 del ridetto DPR 581/95, in relazione alla necessaria procedibilità dell'istanza anche in caso di incompleto versamento dei diritti camerali.

IL MINISTRO
(Antonio Marzano)
F.to A. Marzano

MM

Siglato Maceroni